

a cura di **Valeria Babini**

# LASCIATELE VIVERE LASCIATELE VIVERE

**Annarita Angelini, Valeria Babini, Marco Balboni, Fabrizio Battistelli,  
Remo Bodei, Marianna Bolko, Stefano Gliccone, Carlo Flamigni, Paola Govoni,  
Dacia Maraini, Lea Melandri, Daniela Minerva, Maura Misiti, Adriano Proserpi,  
Massimo Recalcati, Cecilia Robustelli, Maria Grazia Ruggerini, Milih Virgilio**

**VOCI SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

## LASCIATELE VIVERE

Questo volume nasce con l'intento di raccogliere molti punti di vista e molte domande per cercare di capire e combattere una delle piaghe più gravi e dolorose del nostro tempo: la violenza contro le donne. È una questione di (in) civiltà che va affrontata e che in queste pagine, lontano dalle semplificazioni e dalle spettacolarizzazioni, viene analizzata da voci autorevoli della cultura umanistica e scientifica. Uomini e donne i cui interventi costituiscono, nell'insieme, una riflessione multidisciplinare che ha l'obiettivo di coinvolgere tutti noi nella comprensione di questo drammatico problema sociale e di stimolarci a pensare.

In allegato il docu-film *Di genere umano*, in cui il regista Germano Maccioni miscela poeticamente voci e volti di intellettuali, studenti e bambini con filmati d'epoca, dando vita a un concerto di punti di vista che parla al cuore.

Valeria Babini, già storica della psicologia all'Università di Bologna, ha dedicato le sue ricerche alla storia della psichiatria, della psicologia, della sessualità, nonché alla storia delle donne, con particolare attenzione al legame tra scienza, cultura e società. Tra i suoi libri più recenti: *Una "donna nuova". Il femminismo scientifico di Maria Montessori* (con Luisa Lama), *Franco Angeli, 2010*; *Il caso Murri. Una storia italiana*, il Mulino, 2004; *Liberi tutti. Manicomio e psichiatri in Italia: una storia del Novecento*, il Mulino, 2011; *Italian Sexualities Uncovered, 1789-1914* (con Chiara Beccalossi e Lucy Riall), Palgrave Macmillan, London 2015.

€ 18,00



9 788865 198820



Pentagon

in allegato  
**DI GENERE UMANO**  
docu-film di Germano Maccioni

*Contrastare le violenze maschili contro le donne:  
politiche del diritto e libertà femminile*

di Maria (Milli) Virgilio

Avvocata

La legge, il diritto e il pensiero giuridico presentano caratteri di storicità che emergono con particolare evidenza a proposito della violenza contro le donne. Il diritto patriarcale neppure la nominava. Ma del resto, non erano nominate neppure le donne, nei vetusti codici e nei precedenti testi. Erano considerate solo nella loro identità familiare: la moglie, la madre, la figlia, la sorella; oppure nella loro identità lavorativa: la lavoratrice; oppure la donna incinta o in stato di gravidanza o che ha partorito, cioè identificata in forza della maternità.

Il risultato era che la violenza poteva essere praticata del tutto impunemente, sotto la copertura di un diritto apparentemente neutro e universale (chiunque, tutti), ma – in taluni casi – scopertamente repressivo e misogino (bastino i riferimenti alla patria potestà, al delitto d'onore, al matrimonio riparatore, alle diversità salariali, quali esempi tratti dal diritto in tutti i suoi campi: civile, penale, del lavoro, ecc.).

Una virata significativa intervenne negli anni Settanta, che culminarono nella Riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) e che videro anche altre riforme legislative nodali, come lo Statuto dei lavoratori, il divorzio, la tutela delle lavoratrici madri, la parità fra uomo e donna in materia di lavoro, i consulenti familiari e l'aborto.

Si trattava di una spinta emancipazionista che rivendicava leggi formalmente uguali per uomini e donne, ma anche una uguaglianza effettiva nel nome della parità e delle pari opportunità.

In quegli anni il tema della violenza maschile contro le donne cominciò a comparire nell'agenda politica nazionale e internazio-

nale. Furono i movimenti delle donne e i femminismi a imporre, sia pur focalizzandolo come violenza sessuale e stupro. Ma in Italia ci vollero vent'anni per modificare il codice penale (ancora del 1930) nella parte relativa alla violenza sessuale (legge n. 66/1996).

Intanto il livello internazionale maturava. Tutora nodale è la *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* del 1979, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, che enunciava i principi fondamentali sui diritti delle donne. Eppure invano si cercherebbe in tale Convenzione la parola "violenza". Per vedere focalizzato e poi sancito il collegamento tra discriminazione e violenza occorrerà attendere la Raccomandazione generale n. 19 del 1992 sulla violenza contro le donne, che statuireva formalmente: "La violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini".

Su impulso della Conferenza mondiale di Vienna sui diritti umani del 1993, le associazioni delle donne, insieme alle donne dei governi e delle organizzazioni internazionali, ottennero l'impegno a varare la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata con Risoluzione dall'Assemblea generale ONU il 19 dicembre 1993, n. 48/104, che conteneva la definizione storica della "violenza contro le donne", intesa come "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata".

Ne elencava le varie forme:

— la violenza fisica, sessuale e psicologica che si producea nella famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento;

— la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità in generale, compreso lo stupro, l'abuso sessuale, le molestie e l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione forzata;

— la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque si manifesti.

Poi altre forme di violenza furono aggiunte, come i matrimoni precoci e forzati, i crimini dell'odio (*hate crimes*), la schiavitù sessuale, e altre.

La violenza contro le donne era prospettata come un ostacolo allo stesso sviluppo umano, in quanto manifestazione delle relazioni di potere disuguale fra uomini e donne.

Sino ad allora si era ritenuto che l'universalità dei diritti umani costituisse un principio generale riferito solo alla azione diretta da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti, così escludendo la violenza contro le donne, in quanto perpetrata da soggetti privati. Ma nel 1993 la Dichiarazione di Vienna modificò tale prospettazione, affermando che "i diritti umani delle donne e delle bambine sono inalienabili e parte integrante e indivisibile dei diritti umani universali".

Il tema della violenza contro le donne fu espressamente trattato nella Conferenza di Pechino del 1995 che ampliò il quadro, allargandolo alle guerre e ai conflitti armati e alle migrazioni ("le donne che appartengono a minoranze, le rifugiate, le emigrate, le donne che vivono in condizioni di povertà in comunità rurali o isolate, le donne senza risorse, le donne rinchiusi in istituzioni o in centri di detenzione, le figlie piccole, le donne disabili, le donne anziane, le donne profughe, rimpatriate, le donne che vivono nella povertà e le donne che vivono in situazioni di conflitto armato, occupazione straniera, guerre di aggressione, guerre civili, terrorismo, incluso il rapimento di ostaggi, sono particolarmente vulnerabili alla violenza"). Dunque gli Stati furono invitati a prevenire ed eliminare la violenza contro le donne, studiarne le cause e conseguenze, combattere la tratta delle donne e assistere le vittime di violenza, nonché a eliminare una delle sue principali cause: la discriminazione sessuale.

Negli stessi anni è significativa anche la Convenzione Interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne del 1994, la cosiddetta Convenzione Belem Do Para.

In Europa la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 non comprendeva nessun riferimento alla violenza contro le donne. Solo più tardi, sulla base di questo testo (e dei successivi Protocolli Adizionali), prese avvio la copiosa e incisiva giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che da Strasburgo ha enunciato principi rilevanti per contrastare la violenza contro le donne nella concreta applicazione delle norme e nella effettività dei confronti processuali.

Attualmente il testo sovranazionale di riferimento – rispetto al nostro ordinamento giuridico – è quello adottato dal Consiglio d'Europa, la Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013. Ma è importante considerare anche un altro testo, questa volta dell'Unione Europea, e cioè la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, cui l'Italia si è adeguata con il decreto legislativo n. 212/2015.

È appunto nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa che troviamo la più recente definizione normativa della violenza contro le donne: “Si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

Sempre nella Convenzione di Istanbul l'art. 3 precisa: “Con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e at-

tributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”.

Poi la Convenzione definisce anche la violenza contro le donne basata sul genere, che “designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”, nonché la violenza domestica che “designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Diversa è la scelta definitoria praticata da parte dell'Unione Europea. Infatti la direttiva 2012/29/UE sulle vittime adotta una ulteriore e diversa concettualizzazione, quella di “violenza di genere”, che è costruita con riferimento alla persona e alla vittima, e dunque non solo alle donne: “Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere”.

Entrambi i testi europei, sia quello del Consiglio d'Europa sia quello dell'Unione, inquadrano la violenza contro le donne come una forma di discriminazione (oltre che come violazione dei diritti umani e/o delle libertà fondamentali). Trattasi non solo di un lessico giuridico nuovo, ma di categorie più recenti del pensiero giuridico, oggi in corso di consolidamento e diffusione (anche fino alla retorica!).

Passando al nostro ordinamento interno, il legislatore italiano, tra le suddette due diverse indicazioni (del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea), ha optato per l'espressione “violenza di genere” cui è intitolato il decreto-legge n. 93/2013, con la relativa legge di conversione n. 119/2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, cioè la cosiddetta “legge sul femminicidio”, come viene comunemente identificata la prima parte di tale eterogeneo testo legislativo.

Tuttavia (anche) in tale testo l'opzione per l'espressione "violenza di genere" non risulta lineare. Così alla violenza di genere si alternano indifferentemente altre dizioni: violenza contro le donne, violenza nei confronti delle donne, violenza domestica, violenza nelle relazioni affettive, violenza sessuale, stalking, discriminazione di genere, disuguaglianza di genere.

Il risultato di tale oscillante vocabolario è – quantomeno – una mancanza di chiarezza sulle destinatarie (o sui destinatari) degli interventi normativi, perché la categoria della violenza di genere non comprende solo le donne: la possono subire anche soggetti di genere maschile! Conseguentemente non appare chiaro a quale genere di destinatari le modifiche normative prescritte intendano riferirsi e neppure se la strumentazione giuridica (quasi esclusivamente di genere neutro) sia stata effettivamente predisposta con l'obiettivo di prevenire e contrastare unicamente la violenza di genere contro le donne, come spesso vediamo mediaticamente proclamato.

Oggi la tematica della violenza di genere (o meglio le violenze di genere, al plurale, o meglio ancora le violenze maschili contro le donne, per chiarezza su chi perpetra e chi subisce danno e sofferenza) si trova all'incrocio di categorie giuridiche e politico-sociali non sempre univoche, che non possono non incidere sull'agire politico (a tutti i livelli). Il riconoscimento del carattere strutturale della violenza maschile contro le donne (presupposto ed evidenziato dalla Convenzione di Istanbul) condurrebbe a non privilegiare politiche di perseguimento degli aggressori, nonché di protezione e tutela delle vittime (in quanto tali, assistite anche contro la loro volontà). Piuttosto occorrerebbe focalizzare sulla prevenzione le iniziative pubbliche e private, adottando la logica di creare uguaglianza e superare le discriminazioni.

È indubbio che anche la linea segnata dalla Convenzione di Istanbul condurrebbe verso interventi non solo di tipo penalistico. La Punizione è solo una delle tre P che caratterizzano gli obiettivi dello strumento convenzionale, assieme alla Protezione e alla Prevenzione. Eppure, ancora una volta, la politica legislativa interna ha

riconfermato la primazia del diritto penale, chiamato ripetutamente a risolvere problemi di natura strutturale, prospettati come emergenziali.

Già il legislatore si era mosso sul piano della scelta penalistica quando aveva impostato le innovazioni legislative in materia incentrandole sull'inasprimento del trattamento punitivo dell'autore violento. Lo aveva già fatto con la legge n. 66/1996, Norme in materia di violenza sessuale, alzando da 3 a 5 il minimo edittale della pena per il delitto di violenza sessuale. Poi aveva elevato la pena edittale massima dei maltrattamenti da 5 a 6 anni nel 2012 con la cosiddetta legge di Lanzarote, nonché degli atti persecutori (stalking) da 4 a 5 anni nell'estate 2013.

Da ultimo la legge cosiddetta sul femminicidio ha nuovamente optato per quella già tracciata linea di severità, sia pur in parziale discontinuità. È intervenuta infatti non sul reato base, ma sulle sole aggravanti, assumendo così la prospettiva di valorizzare e tutelare talune specifiche posizioni: la donna in stato di gravidanza, il minore che subisce la cosiddetta violenza assistita, certe particolari relazioni strette, di intimità e prossimità (che prescindono dallo stato civile e dalla residenza). Tuttavia con l'introduzione di nuove aggravanti comuni si è agito – penalisticamente – sul piano di un elemento "accidentale" del reato, secondo una scelta di politica legislativa più simbolica che di effettivo cambiamento, senza mutamenti di portata sistematica.

Un secondo filone di politica criminale è rintracciabile nelle numerose modifiche processuali, introdotte dal decreto-legge e caratterizzate per il loro contenuto come "dalla parte della vittima" e definite "misure di protezione e di tutela". Ma a ben vedere le suddette innovazioni non sono specifiche per la violenza di genere contro le donne, perché avvantaggiano le parti offese in generale, di qualunque genere. Infatti le norme sono neutre e non presentano alcuna connotazione di genere.

Il filo conduttore delle varie innovazioni è purtroppo costituito dalla loro natura di disposizioni "speciali" o comunque particolari e derogatorie (intendendo nel senso di fare eccezione a regole ge-

nerali di procedura penale). La legge n. 119/2013 ha – in buona sostanza – ampliato ed esteso strumenti che erano già previsti nell'ordinamento, ma riferiti ai cosiddetti soggetti deboli: minori, disabili, anziani, infermi di mente.

Certamente tutte tali norme (“di favore”, secondo la loro portata) non possono che agevolare lo svolgimento della dinamica processuale dal punto di vista degli interessi della parte offesa. Ma scontano il prezzo negativo di mettere in risalto che chi viene avvantaggiato è un soggetto bisognoso di particolare tutela, ritenuto debole o vulnerabile, o con esigenze specifiche di protezione: le vittime, in forza di questa loro caratteristica, necessitano di un trattamento processuale diverso da quello previsto per le pari offese di tutti gli altri reati. Purtroppo lo statuto della “vittima” spesso – di per sé – non favorisce. Anzi, nel caso delle donne finisce per risolversi a loro sfavore, perché in definitiva il trattamento privilegiato e derogatorio risulta discriminatorio e si pone in tensione con le istanze egualitarie che vorrebbero rifiutare quella specificità, rifuggendo da ogni eccezione, anche di favore, in nome di un riconoscimento di responsabilità soggettiva piena della cittadina donna.

La terza linea di tendenza si manifesta in una sorta di forzatura della volontà della vittima (donna) che deve essere tutelata dalla violenza, comunque e in ogni caso, “anche contro la sua volontà”. In tale chiave alla querela per stalking è stata attribuita (in taluni casi più gravi) la caratteristica di irrevocabilità; eppure la innovazione rischia di essere controproducente, perché introduce un ulteriore elemento di rigidità in una fattispecie che in fase di prima applicazione ha legato la sua fortuna proprio alla duttilità e leggerezza con cui il legislatore del 2009 aveva voluto allora strutturarla e caratterizzarla: previo ammonimento questorile, pena massima di 4 anni, procedibilità a querela per un reato considerato “sentinella” e di ben diversa gravità dalla violenza sessuale (e dai maltrattamenti).

Inoltre sono stati introdotti nel sistema penale due strumenti processuali di tutela anticipata e rafforzata della vittima; inten-

diamo l'estensione dell'ammonimento questorile, già previsto per lo stalking, alle condotte di violenza domestica (art. 3 legge n. 119/2013) e l'incremento dei poteri della polizia giudiziaria tramite l'attribuzione della nuova misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare nei casi di violenza domestica (art. 384-bis del codice di procedura penale). Le due novità riprendono le positive esperienze dell'ammonimento per stalking, da un lato, e delle misure civili e penali introdotte nel 2001 (legge n. 54/2001), dall'altro, allora assegnate alla competenza del giudice.

L'elemento in comune a tutte tali innovazioni legislative è la compressione della volontà di chi (donna o uomo) ha subito violenza. Non è neppure previsto di sentirla e consultarla. Sopravanzano il suo consenso, il suo parere e, in sintesi, la sua autonomia e autodeterminazione: o ne prescindono o la travalicano.

Qual è allora il senso di caricare lo Stato dell'onere di “proteggere la donna” con una tutela anticipata e rafforzata che potrebbe essere esercitata “anche contro lei stessa”? La scelta governativa (e poi parlamentare) è che la riluttanza delle donne a denunciare e querelare e – ancor più – la loro eventuale titubanza a perseguire nel conflitto giudiziario con sopravvenute rinunce e ritirazioni non debbano essere affrontate e trattate con azioni di sostegno alle donne stesse e col rispetto dei loro “tempi”, bensì forzandole con una sorta di decisionismo istituzionale: non con loro, ma anche contro di loro. Lo strumento penale è così utilizzato con tutta risolutezza, perché – in fin dei conti – avrebbe agito a favore di tutte le altre donne. Ma così è inevitabile il rischio di veder strumentalizzata quella donna, in quel procedimento penale, per una pretesa crescita della forza delle altre donne.

In tal modo si è attribuita priorità alle logiche repressive istituzionali rispetto alla libertà femminile e ai suoi impervi tracciati. Si è ridotta l'autodeterminazione della donna a tutto vantaggio di una logica d'irrigidimento, che non ammette e non tollera tentennamenti. Sta insomma prevalendo una linea interventista, espresa anche tramite linguaggi nuovi, ma agita privilegiando – finora – gli strumenti forti della penalità.

Eppure la etimologia della parola "donna" sarebbe quella – forte – di *domina*, padrona, signora. Dovrebbe essere padrona di se stessa e regina della propria identità, singolare e soggettiva, unica e irripetibile, libera di scegliere e di autodeterminarsi verso la propria libertà. Invece l'identità giuridica femminile, quando la donna subisce violenza maschile (se a essa non soccombe con esiti letali: le sopravvissute alla violenza), è ben diversa da quella di una *domina* e, secondo le attuali linee di politica del diritto, tende ad assumere il ruolo giuridico di vittima, debole e vulnerabile.

## *Violenza di genere. La conoscenza, la ricerca e l'esperienza di Ferite a morte*

di Maura Misiti

Demografa (IRPPS-CNR, Roma)

*L'ironia è una dichiarazione di dignità,  
un'affermazione della superiorità  
dell'essere umano su ciò che gli capita.*

Romain Gary

Il mio intervento è una sorta di ricostruzione *ex post* di come mai una persona laureata in statistica, che si occupa di temi demografici (io sono una demografa), arriva a partecipare a un'esperienza come quella di *Ferite a morte*. Una riflessione, quindi, su che cosa lega – per me – la conoscenza, la ricerca, l'impegno civile e un'occasione di studio, scrittura, teatro, sensibilizzazione pubblica. È stato al contempo un approfondimento professionale, il rafforzamento dell'amicizia con Serena Dandini, la sperimentazione di una dimensione di linguaggio e comunicazione, un'esperienza umana importante.

La parte emotivamente più faticosa è stata la ricerca nella cronaca nera degli omicidi di donne: in Italia sono stata facilitata dal lavoro di raccolta svolto annualmente dalla Casa delle donne di Bologna, mentre per gli altri paesi ho dovuto cercare tra fonti diverse e in alcuni casi drammatiche come quelle delle madri delle donne desaparecide di Ciudad Juarez in Messico. Per mesi ho conversato con storie atroci in cui l'esito finale è solo l'ultimo atto di un continuum di sopraffazioni, di sofferenza e di violenza.

Questo è stato l'inizio. Toccare con mano il fatto di quanto sia difficile trovare fonti sul femminicidio, che bisogna andare a guardare nella cronaca dei giornali, cercare testimonianze e storie, entrare empaticamente nelle dinamiche della violenza. L'assenza sistematica di dati attendibili sulle donne uccise perché donne è un